

Nuova Secondaria Ricerca

4

dicembre 2015

CRISTINA CASASCHI (*PhDStudent in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, Università di Bergamo*)
Il bambino in affido: relazione educativa e strategie metodologiche e didattiche

MARISA VICINI (*Università di Brescia*)
L'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e primaria. Gli esiti di una ricerca empirica (1ª parte)

ANDREA REGA (*Università di Bergamo*)
Gesualdo Nosengo: spiritualità per insegnare. Riflessioni sulla matrice paolina del cristocentrismo educativo

CLAUDIO DE LUCA (*Università delle Basilicate*)
Il rapporto solidarietà-cittadinanza nella scuola dell'autonomia

ANDREA CEGOLON (*Università di Macerata*)
Effects of Adult Education-Training on Skills

Il bambino in affido: relazione educativa e strategie metodologiche e didattiche

Cristina Casaschi

Sono scarse le pubblicazioni scientifiche che mettono a tema il binomio affido familiare-scuola ma, poiché l'affido si rivolge a minori che come tali spesso frequentano la scuola, e poiché l'affido è un'esperienza educativa a tutto tondo che coinvolge l'integralità della persona, è bene mettere a tema questo rapporto per le implicazioni, sia pedagogiche sia didattiche, di cui è gravido.

There aren't so many scientific papers that focus on the foster care-school topic. as foster care is intended for children who as such often attend school, and because custody is an educational experience in the round involving the wholeness of the person, it is good to put this issue for the pedagogical and educational items which underpin it.

Che cosa è l'affido familiare?

L'affido familiare è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento legislativo che prevede la possibilità che un minore, quando la sua famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita e alla sua educazione, possa essere temporaneamente affidato a parenti, ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno¹.

L'affido familiare è un'esperienza educativa a tutto tondo per coloro che la vivono; è caratterizzato, per legge, dalla temporaneità; è caratterizzato, per la dimensione affettiva e relazionale, dall'«essere per sempre».

In queste poche righe, si riassumono questioni di portata straordinaria per quanto riguarda la dimensione educativa della vita delle persone che sono coinvolte in questo processo. Considerato che l'educazione, per sua natura, ha a che fare con la totalità e l'integralità della persona umana, l'esperienza dell'affido tocca l'intero delle persone coinvolte, siano essi i minori affidati², la famiglia d'origine, la famiglia affidataria in tutti i suoi componenti.

L'affido familiare è una forma di sostegno alla crescita del minore e di sostegno alla famiglia che, con le forme più variegiate, si riscontra in tutti i tempi della storia e in tutti i luoghi del mondo.

La sua matrice concettuale è semplice ed essenziale: se due genitori non sono in grado, temporaneamente, di occuparsi in modo opportuno – sebbene questo significhi cose assai differenti nelle diverse culture e nei diversi momenti della storia – del o dei propri figli, ecco che un'altra famiglia può accogliere questi figli, favorendone la crescita, anche in accordo con i genitori stessi. Il baliatico,

ad esempio, ha costituito a lungo una forma di sostegno all'allattamento nel caso la madre non potesse o non volesse allattare al seno il proprio figlio³; il baliatico prevedeva una permanenza prolungata nel tempo presso la balia, non di rado anche oltre quello dello svezzamento; forme di affidamento non formalizzato a parenti legate alle più svariate ragioni sono frequenti, così come la collocazione “a bottega” grazie alla quale bambini in periodi anche precedenti la fanciullezza dividevano con un mastro artigiano non solo l'affiancamento per l'apprendimento di un mestiere, ma anche la vita quotidiana⁴.

Se nel passato la peculiarità educativa di questo nuovo luogo per la crescita non veniva sottolineata, coerentemente con il tipo di sguardo e di concezione che si aveva del bambino, oggi è, invece, proprio questa che fa dell'affido familiare una risorsa preziosa per coloro che, pur avendo una famiglia con la quale mantenere comunque una relazione affettiva, non possono vivere al suo interno esperienze educative serene e generative.

L'affido familiare è ordinato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», rinnovata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e regolamentato sui territori dal servizio sociale di riferimento del minore. Il servizio sociale locale, già in fase istruttoria impegnato nel produrre una relazione

1. L. 28 marzo 2001, n.149, Titolo 2, art. 2.

2. L'istituto giuridico riguarda minori.

3. G. Andreis - F. Santanera - A.F. Tonizzo, *L'affidamento familiare*, Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane, Roma 1973.

4. D. Degrassi, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Carrocci, Roma 1998, pp. 43-57; A. Santoni Rugiu, *Il braccio e la mente. Un millennio di educazione divaricata*, La Nuova Italia, Firenze 1995.

socio-ambientale relativa allo stato del minore e della sua famiglia, successivamente all'emanazione del provvedimento di affido è nell'obbligo di presentare al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni una relazione semestrale di aggiornamento sull'andamento del progetto di affido, ovvero sul programma di assistenza e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo di provenienza; è altresì tenuto ad informare celermente l'autorità giudiziaria o il Giudice unico del Tribunale qualora intervengano fattori nuovi che possano interferire con l'andamento dell'affidamento (art. 4).

Non sempre, nella storia, si è avvertito il bisogno di una regolamentazione esterna alla famiglia per sancire accordi relativi alle diverse forme di accoglienza temporanea o continuativa di propri o altrui membri. L'esigenza (politica o individuale) di regolamentazione di alcune tipologie di relazioni interpersonali da parte dell'autorità costituita è storicamente recente, fatto salvo, ad esempio, l'istituto del matrimonio e il potere, in epoca romana ma non solo, attribuito al *pater familias* e pubblicamente riconosciuto. L'affido, con anche e soprattutto l'adozione, hanno alternato fasi più pubbliche, legate a ragioni patrimoniali e sociali, ad altre di carattere più intimistico, prioritariamente affettivo. Ciò è avvenuto in stretta relazione con l'evoluzione dell'idea stessa di famiglia nella società e nel tempo; dalla ciceroniana concezione di famiglia quale *seminarium rei publicae*⁵ si passa in età moderna ad una concezione più privatistica, per arrivare ad una sua progressiva contrazione nucleare e all'esaltazione della dimensione affettiva dei legami.

La tipologia di normatività che oggi contraddistingue l'affidamento familiare è dunque una caratteristica recente, che possiamo far risalire per sintesi, e volendone evidenziare anche le connotazioni affettive, educative e morali, all'epoca fascista, prolifica di normatività rivolta anche alla fascia infantile, con ad esempio il Regio Decreto 15 aprile 1926, n. 718 Approvazione della legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, istitutivo dell'Opera Maternità e Infanzia. Al Capo VII del R.D., alle nostre orecchie contemporanee inquietantemente titolato *Assistenza e protezione dei fanciulli abbandonati, travati e delinquenti*, si fa riferimento ai minori abbandonati non solo materialmente, ma anche moralmente dalla famiglia, e per essi si prevede una collocazione in famiglia preferibile a qualsiasi altra tipologia di collocazione. Una famiglia che deve, e qui si inserisce l'elemento normativo tipico dello statalismo, dar prova (a chi? Come? Attraverso quale dimostrazione?) di specchiata onestà, laboriosità, attitudine educativa, amorevolezza, e che disponga di abitazione adeguata e mezzi economici sufficienti⁶. Ancora

non si mette a tema, tuttavia, quella che vedremo essere forse la caratteristica più radicale dell'affidamento familiare, che non è quella, come spesso ritenuto dalla cognizione comune, della temporalità, bensì quella del mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine.

Oggi la norma colloca esplicitamente sulla scena dell'affido familiare un regista ed una serie di attori, protagonisti o comprimari: famiglia (d'origine e affidataria), figli minori, persona singola, comunità, istituto di assistenza, tutori, servizio sociale, tribunale per i minorenni, giudice, Stato, Regioni ed enti locali. Non cita, ma rivestono un ruolo decisivo nel buon esito dell'affido, la famiglia allargata, i contesti educativi informali e non formali⁷, l'associazionismo familiare⁸ e, finalmente, la scuola⁹. Il provvedimento di affido può essere emanato dal giudice tutelare nel caso sia consensuale, ovvero disposto in accordo con la famiglia di origine; nel caso, invece, la famiglia di origine non aderisca al progetto di affido, esso viene decretato dal Tribunale per i Minorenni¹⁰.

Qualche dato

Il numero di bambini e adolescenti fuori dalla famiglia d'origine (è questo il titolo del rapporto ministeriale che

5. Cicerone, *De officiis*, I, 54

6. Regio Decreto 15 aprile 1926, n. 718 Approvazione della legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; Capo VII Assistenza e protezione dei fanciulli abbandonati, travati e delinquenti; - art. 176. I fanciulli minori di dodici anni compiuti devono essere, di regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna. I fratelli e le sorelle debbono essere possibilmente collocati presso la stessa famiglia, o almeno nello stesso Comune. I bambini lattanti debbono essere affidati a nutrici regolarmente autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, e dell'art. 190 del presente regolamento. - art. 177. Il padre o la madre di famiglia che abbia ricevuto in consegna un fanciullo deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio, curare che esso adempia ai propri doveri religiosi e frequenti regolarmente la scuola ed avviarlo ad un mestiere o a un'arte tenendo conto delle attitudini da esso manifestate. Il padre o la madre di famiglia, che ne faccia richiesta, riceve dal Comitato di patronato, sino a che il fanciullo tenuto in consegna non abbia compiuto il dodicesimo annodi età, un assegno mensile in misura determinata caso per caso dal Comitato medesimo. Il fanciullo affidato ad una famiglia non può essere da questa consegnato ad altra famiglia senza esplicita autorizzazione del Comitato.

7. A. Sapio (ed.), *Famiglie, reti familiari e cohousing. Verso nuovi stili del vivere, del convivere e dell'abitare*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 65-87.

8. P. Donati - G. Rossi (eds.), *Le associazioni familiari in Italia. Cultura, organizzazione e funzioni sociali*, Franco Angeli, Milano 1998 *passim*.

9. CAM (ed.), *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 181-199.

10. Per una rassegna sull'affidamento familiare oggi in Italia si può consultare il manuale realizzato a cura del Ministero del lavoro delle politiche sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, *Parole Nuove per l'Affidamento Familiare. Sussidiario per operatori e famiglie*, Le Pensur, s.l. (non so io che significa, quindi immagino anche altri; certo non è second life mi pare) 2014.